

STATUTO "ARCI TORINO APS"

Premessa

L'Associazione ARCI fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l'ARCI delle origini fondata a Firenze il 26 maggio 1957. Si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana.

Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti. Opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dello spazio pubblico democratico europeo.

TITOLO I - Definizione e finalità

Art. 1

Arci Torino APS (di seguito denominata "ARCI Torino" o "Comitato territoriale" nel presente testo) è un'associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) con sede in Torino, autonoma e pluralista, soggetto attivo del sistema di terzo settore italiano e internazionale, una rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà.

Arci Torino si configura come istanza organizzativa e politica di Arci Aps (di seguito indicata come ARCI o come Associazione) sul territorio di competenza.

ARCI Torino promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità. È un'associazione partecipata dai/dalle cittadini/e, in cui ogni socio può concorrere in prima persona ai processi decisionali.

L'associazione sostiene l'idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei/delle cittadini/e, il principio di sussidiarietà inteso come condivisione delle responsabilità, il ruolo dell'associazionismo di promozione sociale e del Terzo Settore.

ARCI Torino esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.

ARCI Torino è il Comitato Territoriale di ARCI nazionale della provincia di Torino ai sensi del Titolo III dello Statuto nazionale.

Il Comitato territoriale opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha durata illimitata, non persegue fini di lucro ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate secondo quanto disposto dall'art. 8 CTS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 2

L'ARCI promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità. È un'associazione partecipata dai/dalle cittadini/e, in cui ogni socio/a può concorrere in prima persona ai processi decisionali, anche adottando sistemi di rappresentanza. L'Associazione sostiene l'idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, il ruolo dell'associazionismo e del Terzo settore.

ARCI Torino è impegnata affinché la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque.

La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico sono l'elemento fondante dell'ARCI. In questo senso, l'Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle proprie basi associative affiliate, per lo sviluppo di nuovo associazionismo, anche a livello internazionale.

ARCI Torino, in pieno spirito federale, riconosce pari dignità ed autonomia economica, organizzativa e statutaria alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite.

Sono finalità del Comitato territoriale e dell'Associazione:

- 1) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità come condizione raggiungibile pienamente solo all'interno di una dimensione collettiva e condivisa;
- 2) il contrasto alle disuguaglianze, alle povertà e alle solitudini e la promozione della solidarietà, delle pratiche mutualistiche e della cultura del dono;
- 3) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- 4) la promozione e la difesa del modello circolistico come forma più avanzata di gestione di spazi ricreativi, culturali e di comunità, in grado di rendere effettiva, attraverso lo strumento del tesseramento, la partecipazione ai processi decisionali da parte delle persone che vivono questi spazi;
- 5) il sostegno e la promozione di produzioni artistiche sperimentali, contro-culturali e d'avanguardia, con una particolare attenzione alla loro dimensione popolare e di accessibilità; la difesa della loro autonomia dalla logiche del mercato;
- 6) la promozione del ruolo dell'intrattenimento e dell'aggregazione notturna, su base culturale, all'interno di contesti associativi e di comunità, intesa come spazio di libertà che riduce le disuguaglianze e le discriminazioni, e alimenta la creatività, soprattutto giovanile;
- 7) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura e all'arte;
- 8) il riconoscimento del diritto all'accesso universale all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale;
- 9) l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva e rendendola accessibile alle nuove generazioni;
- 10) la promozione del volontariato inteso come strumento di partecipazione alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- 11) la promozione del volontariato come strumento di attivazione democratica e coinvolgimento della cittadinanza all'interno dell'associazionismo di promozione sociale;
- 12) la promozione di un approccio intersezionale nell'Associazione e nella società, volto a supportare l'autodeterminazione delle donne, delle persone non binarie e LGBT+, delle persone razzializzate;
- 13) la lotta a ogni forma di discriminazione, marginalizzazione, esclusione e violenza basata su genere, orientamento sessuale, identità di genere, classe, credo religioso, identità etnica e culturale o altre condizioni personali;
- 14) La promozione di una società interculturale, che valorizzi l'esperienza delle persone razzializzate, lo sviluppo di azioni antirazziste e inclusive anche in una dimensione intersezionale;
- 15) la promozione dell'autonomia, del protagonismo e dell'autorganizzazione dei/delle migranti, la promozione dei diritti delle persone migranti o con un passato migratorio;
- 16) l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;
- 17) la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza e dell'autonomia delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;
- 18) la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai/docenti e agli/alte studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);



- 19) la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;
- 20) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;
- 21) il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;
- 22) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;
- 23) la difesa e l'innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore;
- 24) la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;
- 25) la promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità;
- 26) la tutela e la promozione dei diritti delle persone in esecuzione penale e la promozione del loro reinserimento sociale;
- 27) l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
- 28) la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza ai/lle lavoratori/trici e alla genitorialità, in particolare ai/lle giovani, alle donne, ai/lle migranti, ai/lle precari/e e ai/lle pensionati/e, in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio; la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;
- 29) la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e.
- 30) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;
- 31) la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;
- 32) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;
- 33) la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale; la tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;
- 34) la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;
- 35) l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;
- 36) la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, anche attraverso la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ostelli, case per ferie, campeggi e rifugi;

- 37) la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei/delle e per i/le giovani, dei campi di lavoro, impegno e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;
- 38) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- 39) la promozione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;
- 40) la promozione della più ampia partecipazione delle organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche sociali;
- 41) la promozione del corretto mantenimento del benessere psico-fisico nella sua totalità.

Art. 3

ARCI Torino persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;*
- c) *prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*
- d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- e) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi;*
- f) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;*
- j) *radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;*
- k) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;*
- l) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- m) *servizi strumentali ad enti del Terzo settore;*
- n) *cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;*
- o) *attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;*
- p) *servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;*

- q) *alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*
- r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
- t) *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private;*
- u) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS;*
- v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*
- w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
- y) *protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;*
- z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

In generale sono potenziali settori di intervento del Comitato territoriale e delle organizzazioni aderenti, ove compatibili, le attività di cui all'art. 5 del CTS e all'art. 2 del Decreto impresa sociale (D.Lgs 112/2017) e successive modificazioni e integrazioni.

ARCI Torino potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dall'organo di amministrazione, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Il Comitato territoriale si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e o delle persone associate alle organizzazioni aderenti; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

TITOLO II - La forma associativa

Art. 4

Il sistema associativo di Arci Torino ha a suo fondamento l'insieme delle basi associative.

Possono aderire ad ARCI Torino:

- le persone che approvano le finalità e lo statuto delle strutture di base cui aderiscono, indipendentemente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa;
- le associazioni di promozione sociale (APS);
- le associazioni che adottino la qualifica di ente del Terzo settore (ODV, Enti filantropici, Imprese sociali costituite in forma di associazione, altre associazioni ETS);
- le altre associazioni senza scopo di lucro;
- le Società di Mutuo Soccorso (SMS, disciplinate dalla L. 3818/1886 e successive modificazioni);
- le associazioni di secondo livello con la qualifica di ente del Terzo settore;
- le cooperative con la qualifica di Impresa sociale ai sensi del D.Lgs 112/2017 (cooperative sociali A/B, altre cooperative con qualifica di impresa sociale)

che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione e accettino le regole del presente Statuto.

Sono condizioni per l'adesione l'acquisizione del certificato di adesione e l'adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale.

Gli ETS di secondo livello potranno aderire, in accordo con la Direzione nazionale dell'ARCI e secondo quanto stabilito dal regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento, a condizione che procedano:

- al recepimento delle previsioni statutarie espresse dallo Statuto Nazionale relativamente ai titoli I, II, III, V sez. A, e all'art. 41;
- all'acquisizione del certificato di adesione per ciascuno dei soggetti appartenenti all'organizzazione aderente e all'adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda presso una struttura di base aderente, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo della struttura di base aderente, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale dell'ARCI al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel libro degli/delle associati/e.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di trenta giorni o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente della struttura di base aderente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti della struttura di base aderente, in mancanza l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Le organizzazioni che intendano aderire devono presentare domanda presso il livello associativo competente, di norma il Comitato Territoriale, menzionando:

- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale;
- la data di costituzione;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;

unitamente alla copia del proprio statuto sociale e della delibera della propria Assemblea che formalizzi la domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito dell'organismo dirigente del livello associativo competente, di norma l'organo di amministrazione del Comitato Territoriale, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le organizzazioni abbiano i requisiti previsti. La deliberazione è comunicata all'organizzazione aderente, alla quale viene rilasciato il certificato di adesione. L'adesione è annotata nel Libro degli/delle associati/e.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte dell'organismo incaricato, comunicato entro il termine di trenta giorni, o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'organizzazione interessata potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti del livello associativo competente, entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda, che si pronuncerà in via definitiva alla sua prima convocazione.

Lo status di Socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 7. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5

Le organizzazioni aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica di ARCI Torino. La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico sia giuridico dell'ARCI, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.

ARCI Torino riconosce autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala territoriale e locale in spirito federale.

Art. 6

Gli/le associati/e hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- approvare il documento economico di previsione e il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell'associazione;
- eleggere gli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Gli associati sono tenuti a:

- osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 7

Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci/e e associazioni aderenti avviene:

- in caso di decesso del/della socio/a o di scioglimento dell'organizzazione;
- per il mancato rinnovo della quota di adesione o del pagamento della quota associativa;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

TITOLO III - Il sistema istituzionale

Art. 8

L'ARCI promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche dell'associazione e al suo governo.

Arci Torino, in qualità di articolazione territoriale e in armonia con le normative vigenti, su delega della Rete associativa nazionale, potrà:

- svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle organizzazioni aderenti e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, ed anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e degli/delle associati/e;

- monitorare l'attività delle organizzazioni aderenti, anche con riguardo all'impatto sociale, al fine di predisporre la relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo Settore;
- promuovere e sviluppare le attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e assistenza tecnica nei confronti delle organizzazioni aderenti.

Art. 9

Il sistema associativo dell'ARCI, che ha a suo fondamento l'insieme delle organizzazioni aderenti, luoghi primari dell'agire associativo, si articola nei seguenti livelli:

- territoriali;
- regionali;
- nazionale.

Art. 10

Il Comitato Territoriale è il principale livello del coordinamento, della sintesi e della direzione politica e organizzativa dell'Associazione nel territorio; valorizza l'insediamento associativo e ne promuove lo sviluppo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove basi associative. Arci Torino rappresenta l'Associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e d'indirizzo verso i soci individuali e collettivi. In particolare, per quanto riguarda le organizzazioni aderenti, Arci Torino controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.

In caso di gravi violazioni dei principi statutari e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'associazione da parte di un'organizzazione aderente, Arci Torino può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al Presidente di detta organizzazione la convocazione di un'assemblea straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il Presidente di ARCI Torino può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al Collegio dei Garanti e al livello organizzativo sovraordinato.

Le attività promosse da ARCI Torino, di norma, si svolgono nel territorio di sua giurisdizione. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con i Comitati competenti per quei territori. ARCI Torino ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le basi associative aderenti e, per quanto possibile, gli eventuali soggetti da esso partecipati.

Titolo IV - Organismi territoriali

Art. 11

Sono organismi dirigenti territoriali:

- il Congresso Territoriale;
- il Consiglio Direttivo;
- la Presidenza.

Art. 12

Il Congresso Territoriale è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'associazione, si svolge di norma ogni 4 anni, nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo e in base a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti/e gli/le associati/e, proporzionalità e rappresentanza territoriale, garantendo almeno un/a delegato/a per ciascuna organizzazione aderente.

Esso ha il compito di:

- discutere ed approvare il programma generale dell'associazione;
- discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto territoriale;
- eleggere il Consiglio Direttivo secondo criteri di composizione stabiliti in quella sede;

- eleggere il Collegio dei Garanti;
- eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori.

Il Congresso Territoriale può anche svolgersi in forma straordinaria. In tal caso esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o dai Consigli Direttivi di organizzazioni aderenti che rappresentino almeno un terzo dei/delle soci/e; in ogni caso è il Consiglio Direttivo a stabilirne le norme di svolgimento.

Il Congresso Territoriale straordinario delibera sugli argomenti per cui ne è stata richiesta la convocazione ai sensi del paragrafo precedente.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 24 CTS, è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'associazione tra un Congresso e l'altro ed è eletto dal Congresso secondo i criteri di composizione stabiliti in quella sede. È composto da almeno sette componenti ed ha il compito di:

- eleggere e revocare il/la Presidente, con la maggioranza richiesta e secondo le modalità di cui all'art. 16;
- applicare le decisioni congressuali;
- discutere e approvare il programma annuale di attività;
- discutere ed approvare il documento economico di previsione e le eventuali sue variazioni, nonché il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge, e l'eventuale bilancio sociale;
- discutere ed approvare il piano di tesseramento sociale annuale;
- convocare l'Assemblea delle organizzazioni aderenti su specifiche tematiche;
- convocare il Congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
- decidere la partecipazione ad imprese o l'adesione ad organizzazioni o patti sindacali;
- deliberare, in accordo con il Comitato Regionale, sull'adesione ad ARCI Torino di associazioni di secondo livello ed associazioni senza fini di lucro;
- deliberare, su proposta del Collegio dei Garanti, i provvedimenti di commissariamento delle organizzazioni aderenti;
- eleggere, su proposta del/della Presidente, e revocare la Presidenza e il/la Vicepresidente vicario/a;
- nominare e revocare, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Su proposta della Presidenza, si articola e istituisce commissioni e/o gruppi di lavoro, sia temporanei sia permanenti, in coerenza con il programma di attività, e ne definisce il mandato e i criteri di composizione.

Il Consiglio Direttivo può cooptare nuovi/e componenti nella misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti.

Nel caso in cui il Collegio dei Sindaci Revisori e/o il Collegio dei Garanti, prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie possibilità di surroga di componenti decaduti, al Consiglio Direttivo è conferita la facoltà di provvedere, in via straordinaria, a ulteriore surroga, fermi restando i criteri di nomina di cui agli artt. 22 e 23.

Al Consiglio Direttivo è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno; può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il/la Presidente e procedere all'elezione di un/a nuovo/a Presidente.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 14

Il/la Presidente è eletto/a dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Esercita la rappresentanza politica dell'associazione, ne rappresenta ed esprime l'unità, ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo. Al/Alla Presidente spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale di Arci Torino e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo; convoca e presiede la Presidenza che è eletta dal Consiglio Direttivo su sua proposta.

In caso di prolungata assenza o impedimento permanente del Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono assunti dal/dalla vice presidente vicario di cui al precedente art. 13, che provvederà, entro e non oltre 30 giorni, alla convocazione del Consiglio Direttivo per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 15

La Presidenza è l'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 26 del CTS ed è eletta dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti su proposta del/della Presidente.

L'assunzione della carica di componente della Presidenza è subordinata al fatto di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Assicura il governo e la direzione politica di Arci Torino, anche attraverso l'attribuzione di deleghe e/o incarichi specifici ratificati dal Consiglio Direttivo che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi.

Assicura il coordinamento generale del programma e del funzionamento organizzativo, cura la tenuta del libro degli/delle associati/e, il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza e presenta al Consiglio direttivo la proposta di documento economico di previsione, il bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge e l'eventuale bilancio sociale.

Propone al Consiglio Direttivo le commissioni di lavoro o i gruppi di lavoro e i criteri per la loro composizione. La Presidenza è convocata dal/la Presidente secondo un calendario definito al suo interno e con ordini del giorno, di norma, definiti nella riunione precedente per la successiva.

Alla Presidenza sono inoltre attribuiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria di Arci Torino, in particolare di:

- individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 6 del CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- obbligare cambiariamente Arci Torino;
- concedere garanzie personali o reali (o provvedere alla loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
- compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
- transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;
- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
- promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati/e;
- costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati inerenti i campi di iniziativa dell'associazione di cui all'art. 3 informandone il Consiglio Direttivo.

La Presidenza informerà degli atti più rilevanti il Consiglio Direttivo alla prima seduta utile. Occorrerà invece la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo per:

- acquistare, vendere e permutare beni immobili;

- assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.

La Presidenza può delegare a singoli/e componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.

TITOLO V - La democrazia e la partecipazione

A) I principi generali

Art. 16

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di ARCI sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti i/le soci/e; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

L'ARCI adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi abbiano in un organismo una rappresentanza corrispondente alla maggioranza assoluta del medesimo.

In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei/delle componenti, e che saranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento. Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei/delle presenti; è richiesta una maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:

- approvazione dei documenti economici di cui all'art. 26 e loro variazioni;
- elezione degli organismi dirigenti;
- approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
- approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari o straordinari;
- modifiche statutarie.

Per le delibere di modifiche statutarie consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente la maggioranza degli intervenuti. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe. Le delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve essere data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

Gli organismi dirigenti di cui all'art. 11 e gli organi di garanzia e controllo di cui all'art. 21 curano il proprio libro verbali, ai sensi dell'art. 15 del CTS.

L'elezione di organismi dirigenti avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo e la Presidenza devono dotarsi, entro 6 mesi dall'insediamento, di un apposito regolamento che determini le proprie modalità di funzionamento. Tale regolamento deve altresì prevedere le forme di incompatibilità e di decadenza delle cariche di Presidente, Vicepresidente e componente della Presidenza o del Consiglio direttivo.

Il Collegio dei Garanti dovrà vigilare su tali adempimenti e relazionare alla Presidenza circa la sua attuazione.

Art. 18

Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza, ciascun genere non può superare il 60% dei/delle componenti.

B) Forme e strumenti della partecipazione

Art. 19

Il Consiglio Direttivo, al fine di garantire e valorizzare la più ampia partecipazione possibile del territorio ai percorsi di definizione e attuazione del programma di lavoro, costituisce su proposta della Presidenza commissioni o gruppi di lavoro, definendone criteri e mandato.

Esse sono coordinate da componenti della Presidenza e rispondono del loro operato al Consiglio Direttivo.

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.

Art. 20

Al fine di verificare e di aggiornare il programma generale, il Consiglio Direttivo organizza una conferenza programmatica al termine del primo biennio di mandato congressuale.

TITOLO VI - Gli organi di garanzia e controllo

Art. 21

Sono organismi di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.

Le cariche di consigliere, garante e sindaco revisore sono incompatibili tra loro.

Art. 22

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari, fornire pareri;
- emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- verificare la costituzione e il funzionamento democratico degli organismi dirigenti e di garanzia del Comitato territoriale;
- dirimere le controversie insorte tra soci/e, tra questi e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste in conformità con il regolamento del Collegio dei Garanti: il richiamo scritto, la sospensione temporanea, il rifiuto del rinnovo della tessera o dell'adesione, o l'espulsione o radiazione;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche, producendo una relazione periodica al Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento. Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato.

Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; i componenti sono eletti tra i/le soci/e che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; essi eleggono al loro interno un/una Presidente.

Il Collegio dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai Collegi dei Garanti dei livelli sottordinati.

I/le componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Collegio dei Garanti elabora un proprio regolamento che viene portato all'approvazione del Consiglio Direttivo. Copia dei bilanci e dei verbali di seduta del Consiglio Direttivo sono a disposizione del Collegio dei Garanti.

Art. 23

Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di verifica e controllo amministrativo ed è eletto dal Congresso.

Ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
- presentare al Consiglio Direttivo una relazione scritta sul bilancio di esercizio.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti fra i/le soci/e non componenti di organismi dirigenti di pari livello individuati anche tra persone non aderenti al Comitato territoriale. Il Collegio elegge al proprio interno un/una Presidente.

Il Congresso può optare per la nomina di un organo di controllo monocratico che assume le funzioni del Collegio, in armonia con quanto disposto dall'art. 30 del CTS.

I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori hanno diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Collegio dei Sindaci Revisori assume la funzione di Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS nel caso sussistano gli obblighi di legge, con il compito di:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- monitorare dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Ai/alle componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno/a dei/delle componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Nei casi previsti dall'art. 31 del CTS Arci Torino:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 24

Il patrimonio di ARCI Torino è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25

Le fonti di finanziamento di ARCI Torino sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e e delle organizzazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- le erogazioni liberali;
- le raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art. 26

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Presidenza predispone:

- il documento economico di previsione, che deve essere discusso ed approvato dal Consiglio Direttivo entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento, adottando criteri di esercizio provvisorio;
- il bilancio sociale, nei casi previsti dall'art. 14 CTS, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri del Comitato territoriale, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento.

Nei limiti previsti dall'art. 13 comma secondo CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio. Il Consiglio Direttivo approva i piani pluriennali di investimento.

ARCI Torino si dota di un Regolamento Amministrativo.

TITOLO VIII - norme finali e transitorie

Art. 27

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS, lo scioglimento di ARCI Torino può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso Territoriale appositamente convocato. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta

dalla legge, al livello associativo sovraordinato, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

Art. 28

L'ARCI aderisce alla Federazione Arci contribuendo al perseguimento dei fini statuari e alla realizzazione del programma della stessa. Tutti i/le soci/e individuali e collettivi dell'ARCI aderiscono contestualmente alla Federazione Arci acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima. In virtù di questa appartenenza, le associazioni aderenti all'ARCI beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero degli Interni).

Art. 29

Il "logo" e la denominazione dell'ARCI sono suo patrimonio, così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI ne è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

Art. 30

Ferma restando la facoltà del Consiglio direttivo di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto di cui all'art. 13, al Consiglio Direttivo è altresì conferita la facoltà di decidere, con le stesse modalità, integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre, con le medesime modalità, recepire eventuali modifiche o integrazioni derivanti dall'applicazione dell'art. 41 CTS, in funzione dell'autonomia statutaria della rete associativa nazionale, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali. Tali modifiche potranno rendersi necessarie in virtù della modifica dello statuto nazionale di ARCI APS, dell'approvazione di eventuali specifici regolamenti nazionali, e/o dal recepimento del modello di statuto di cui all'art. 15 dello statuto nazionale di ARCI APS.

Art 31

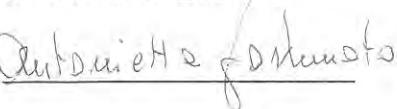
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.

Per la Commissione Verifica Poteri

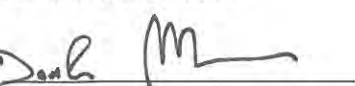
Francesco Carbonara (Presidente)



Antonietta Fortunato



Daniele Mandarano

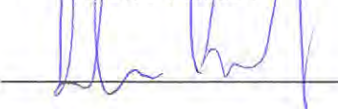


Per la Presidenza

Massimiliano Borella



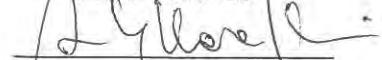
Andrea Bolacchi



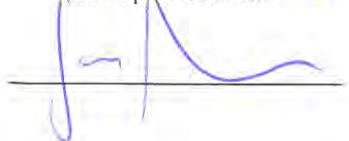
Lia Tomatis



Anita Marafioti



Jacopo Rosatelli



30/6/21 3669
Spillo 3 1550
€ 200,00 (duecento/00)
Princat